



REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO SVILUPPO
ECONOMICO



ARTIGIANCASSA
GRUPPO BNP PARIBAS

**REGOLAMENTO
DELLE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA AGEVOLATA
A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE DELLA LIGURIA**

PREMESSA

1. Operazioni di locazione finanziaria

L'Artigiancassa S.p.A. (successivamente Artigiancassa) nella sua qualità di gestore, su concessione della Regione Liguria (successivamente Regione), del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 37 della legge 25/7/1952 n. 949 concede contributi in conto canoni ai sensi dell'articolo 23, comma 1 della legge 21/5/1981 n. 240 sulle operazioni di locazione finanziaria a favore delle imprese artigiane.

Secondo quanto previsto dal Piano annuale per l'artigianato per l'anno 2009 approvato dalla Regione, il Fondo è finalizzato ad agevolare gli investimenti della generalità delle imprese artigiane e, in particolare, delle imprese di più recente costituzione ovvero costituite da giovani o da donne.

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

2. Società e Banche autorizzati ad operare

Sono autorizzate ad operare nel comparto del leasing artigiano agevolato, ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 240/81, le Società di locazione finanziaria (successivamente Società), iscritte nell'Elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1/9/1993, n. 385. Sono, altresì, autorizzate ad operare le Banche (successivamente Società), che svolgono direttamente attività di locazione finanziaria.

I predetti soggetti hanno l'obbligo di portare a conoscenza delle Imprese, che richiedono l'ammissione alle agevolazioni, il presente Regolamento disponibile sul sito internet: www.artigiancassa.it. nonché sul sito della Regione Liguria: www.regione.liguria.it

La modulistica occorrente per la richiesta delle agevolazioni, allegata al presente Regolamento, è disponibile sul sito internet: www.artigiancassa.it nonché sul sito della Regione Liguria: www.regione.liguria.it

AGEVOLAZIONE IN CONTO CANONI

1. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi agevolativi:

- a) le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte nell'Albo di cui alla legge regionale n. 3/2003;
- b) le imprese iscritte nel "Registro Imprese", a condizione che ottengano l'iscrizione al suddetto Albo entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione alla Società;
- c) gli aspiranti imprenditori artigiani a condizione che ottengano l'iscrizione nel medesimo Albo entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione alla Società.

Sono escluse dagli interventi agevolativi: le imprese appartenenti ai settori di cui all'allegato n. 1.

2. Domande di ammissione del finanziamento al contributo in conto canoni

La domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto canoni deve essere compilata dall'impresa artigiana o dall'impresa iscritta al solo Registro Imprese ovvero dall'aspirante imprenditore nonché dalla Società per le parti di rispettiva competenza, utilizzando esclusivamente gli schemi messi a disposizione da Artigiancassa (all. nn. 2 e 3). La predetta domanda, sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere trasmessa dalla Società alla Sede Regionale Artigiancassa della Liguria entro il termine di 6 mesi dalla data del primo canone periodico di importo costante, ovvero di 12 mesi per l'impresa iscritta al solo Registro Imprese e per l'aspirante imprenditore.

Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione.

La domanda, compilata dall'impresa artigiana ovvero dall'impresa iscritta al solo Registro delle imprese, è utilizzata anche per autocertificare l'iscrizione all'Albo artigiano o al Registro Imprese; in quest'ultimo caso, l'impresa dovrà sottoscrivere nella domanda stessa l'impegno a trasmettere alla Sede regionale Artigiancassa per la Liguria, per il tramite della Società, entro il termine di cui al precedente paragrafo 1, sub b), apposita dichiarazione che autocertifichi l'avvenuta iscrizione

all'Albo artigiano, indicandone gli estremi di riferimento (numero e data), pena la non ammissione delle agevolazioni.

La domanda compilata dall'aspirante imprenditore dovrà contenere:

- il progetto imprenditoriale con l'indicazione del comparto merceologico di riferimento e degli investimenti da realizzare;
- l'impegno sottoscritto dall'aspirante imprenditore stesso a trasmettere alla Sede regionale per la Liguria dell'Artigiancassa la dichiarazione citata nel precedente capoverso con le modalità e i termini nello stesso indicati.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) il verbale di consegna sottoscritto dall'impresa contenente la descrizione, la data e il luogo di consegna dei beni;
- b) la planimetria dei locali con l'indicazione dello loro singola destinazione, nel caso di operazione di locazione finanziaria immobiliare.

Inoltre, per i provvedimenti di concessione di agevolazioni di importo superiore a 154.937,07 Euro, assoggettabili alle disposizioni in materia di antimafia, deve essere allegato il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane corredato dell'apposita "dicitura antimafia" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; in luogo del certificato l'impresa può presentare, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dagli interessati secondo le modalità di cui al citato D.P.R. n. 445/2000.

La disposizione di cui sopra non si applica alle attività esercitate in forma di impresa individuale.

Entro 10 giorni dalla data di ricezione della domanda, Artigiancassa comunica alla Società finanziatrice ed all'impresa beneficiaria, in ottemperanza alle disposizioni sulla trasparenza di cui alla legge regionale n. 8/91, il numero di posizione assegnato alla richiesta e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 6.

3. Destinazione del finanziamento - Documentazione

Le operazioni di locazione finanziaria, sulle quali possono essere concessi contributi in conto canoni, devono avere per oggetto:

- a) l'impianto e/o l'ampliamento del laboratorio (locazione finanziaria immobiliare), funzionale all'attività artigiana svolta dall'impresa e a quelle attività ad essa complementari, risultanti dalla certificazione della Camera di Commercio;
- b) macchine, attrezzature ed automezzi (locazione finanziaria mobiliare e di automezzi) nuovi¹, ovvero usati nel rispetto della norma 4 del Regolamento CE 1685/00, posti al servizio dell'attività artigiana svolta dall'impresa e di quelle attività ad essa complementari, risultanti dalla certificazione della Camera di Commercio.

Nel caso di operazione di locazione finanziaria avente per oggetto macchine, attrezzature ed automezzi usati, ai sensi della citata norma 4 del Regolamento CE 1685/2000, devono essere prodotte:

- una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta delle macchine, attrezzature ed automezzi e confermi che in relazione ad essi, nel corso dei precedenti sette anni, non ha beneficiato di altre agevolazioni finanziarie regionali, nazionali o comunitarie;
- una dichiarazione resa da un tecnico iscritto ad Ordine o Albo professionale, dalla quale risulti che: a) il prezzo delle macchine, attrezzature ed automezzi usati non è superiore al valore di mercato ed è inferiore al costo di macchine, attrezzature ed automezzi simili nuovi; b) le caratteristiche tecniche delle macchine, attrezzature ed automezzi usati sono adeguate alle esigenze e sono conformi alle pertinenti norme e standards.

Al termine dell'operazione di locazione finanziaria, l'impresa artigiana locataria non potrà beneficiare – per l'acquisto dei beni locati – delle altre agevolazioni previste dalla vigente normativa in materia di finanziamenti artigiani agevolati.

Il contributo in conto canoni non può essere concesso per il rinnovo di un contratto di locazione finanziaria in precedenza agevolato, ovvero per la locazione finanziaria di beni già di proprietà dell'impresa conduttrice.

La dichiarata e documentata destinazione del bene oggetto dell'operazione di locazione finanziaria deve essere mantenuta per l'intera durata dell'agevolazione, pena la revoca del contributo.

L'operazione può comunque riguardare, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del Regolamento CE n. 1998/06 sugli aiuti d'importanza minore (c.d. regola de minimis), la quota dell'investimento assistita da interventi agevolativi previsti da altre normative statali e/o regionali qualora cumulativamente non sia superata l'intensità massima agevolativa fissata per quest'ultimi interventi dalla specifica

¹ La circostanza, ove non rilevabile dalla documentazione prodotta, deve essere attestata dalla ditta fornitrice.

normativa comunitaria che li disciplina (Regolamento d'esenzione per categoria, decisione della Commissione).

4. Condizioni di stipula

Le operazioni di locazione finanziaria sono stipulate al tasso e alle altre condizioni economiche liberamente concordati tra le parti.

La copia autentica del contratto di locazione finanziaria resterà a disposizione di Artigiancassa presso la Società finanziatrice.

Il pagamento anticipato dei canoni è consentito fino alla seguente misura massima:

- per le operazioni aventi durata non superiore a cinque anni, al 15% del valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a sei mesi;
- per le operazioni aventi durata superiore a cinque anni, al 20% del valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a dodici mesi.

5. Importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo

L'importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo in conto canoni è pari al valore del bene – al netto d'imposte, tasse, oneri accessori e spese – diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria. Detto importo non può comunque superare quello massimo concedibile ad una stessa impresa², tenuto conto della eventuale complessiva residua esposizione per precedenti operazioni di contributo in conto interessi ovvero in conto canoni.

Sono escluse dagli interventi agevolativi le operazioni di finanziamento di importo inferiore a € 10.000,00.

² L'importo massimo ammissibile al contributo in conto canoni per una stessa impresa è stabilito in € 500.000,00 ancorché l'importo del contratto di locazione finanziaria sia superiore. Nel caso d'impresa costituita in forma cooperativa, l'importo massimo ammissibile al contributo in conto canoni è fissato in € 60.000,00 per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa. Nel caso di consorzio o società consortile di cui all'art. 7 della legge regionale n. 3/03, il predetto importo ammissibile al contributo in conto canoni si determinano moltiplicando l'importo massimo concedibile ad una stessa impresa per il numero delle imprese artigiane consorziate.

6. Ammissione al contributo in conto canoni

La domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto canoni, completa e corredata della necessaria documentazione, viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, all'esame del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 61, comma 5, della legge regionale n. 3/03.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere forniti dalla Società ovvero dall'Impresa entro il termine di 90 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta effettuata da Artigiancassa.

L'ammissione al contributo in conto canoni è deliberata nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione della domanda o della documentazione integrativa ed entro i 15 giorni successivi alla data della delibera è data comunicazione da Artigiancassa alla Società finanziatrice e all'impresa beneficiaria dell'ammissione al contributo.

Il Comitato può deliberare:

- a) in presenza di fondi, la concessione del contributo;
- b) in carenza di fondi, l'ammissione al contributo con riserva, da sciogliere se e quando saranno disponibili i relativi fondi secondo l'ordine cronologico di ammissione con riserva. Le condizioni definitive di agevolazione da praticare saranno comunicate da Artigiancassa all'impresa al momento dello scioglimento della riserva stessa.

A seguito dello scioglimento della riserva, il contributo sarà corrisposto senza maggiorazione degli interessi. Qualora la riserva non venga sciolta entro il termine di tre anni dalla data della delibera del Comitato di ammissione al contributo con riserva, l'operazione non beneficerà del contributo in conto canoni. Di tale circostanza sarà data comunicazione ai soggetti in precedenza indicati.

7. Misura del contributo in conto canoni

Il contributo in conto canoni è determinato sulla base di un tasso vigente alla data di stipula del contratto di locazione finanziaria pari al:

- a) 70% del tasso di riferimento, per le imprese costituite in forma semplice o associata da giovani ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 3/03, per le imprese di nuova costituzione di cui alla nota n.6, nonché per gli aspiranti imprenditori giovani ai sensi della citata legge regionale;

- b) 60% del tasso di riferimento, per le imprese costituite da donne ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215;
- c) 50% del tasso di riferimento, nei rimanenti casi.

La misura del tasso di riferimento è indicata e aggiornata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, emanato in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea ed è resa pubblica nel sito Internet:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

8. Durata di riconoscimento del contributo in conto canoni

Qualunque sia la maggior durata dei contratti di locazione finanziaria, quella ammissibile al contributo in conto canoni non può essere superiore a:

- a) dieci anni, se riguarda beni immobili;
- b) cinque anni, se riguarda beni mobili.

Le suddette durate non si applicano alle operazioni di locazione finanziaria concesse alle imprese di nuova costituzione³, a quelle iscritte solo al Registro Imprese a condizione che ottengano l'iscrizione all'Albo, di cui alla legge regionale n.3/2003, entro 12 mesi dalla data di presentazione alla Società della domanda di agevolazione, nonché agli aspiranti imprenditori, per le quali il contributo può essere concesso per:

- dodici anni, per i finanziamenti di cui alla predetta lettera sub a);
- sei anni, per i finanziamenti di cui alla predetta lettera sub b).

9. Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo in conto canoni

Il contributo in conto canoni è calcolato in misura equivalente al contributo in conto interessi spettante ad una corrispondente operazione di finanziamento bancario, effettuata ai sensi dell'art. 37 della legge n. 949/52.

La misura del contributo non potrà superare il limite previsto dal regime comunitario "de minimis"⁴.

³ Per imprese di nuova costituzione s'intendono quelle iscritte all'Albo artigiano da meno di 12 mesi dalla data di presentazione alla Società della domanda di agevolazione.

⁴ Il regime "de minimis" è una regola dettata dall'Unione Europea (Regolamento CE n. 1998/2006 - G.U.C.E. L 379/5 del 28/12/06) che disciplina gli aiuti pubblici alle imprese. La regola "de minimis" implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire nell'arco di tre esercizi finanziari (periodo determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa) di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di "de minimis", superiori a 200.000 Euro, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuto. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada

La decorrenza del contributo in conto canoni è quella del primo canone periodico d'importo costante. La data di decorrenza di detto canone periodico deve coincidere o essere posteriore al primo giorno del mese successivo a quello di consegna del bene e, nel caso di più beni, a quello di consegna dell'ultimo bene.

Il contributo è erogato in unica soluzione all'impresa, entro 30 giorni dalla delibera di concessione definitiva. A tal fine, il contributo spettante è attualizzato al tasso di riferimento vigente alla data di attualizzazione stessa ed è versato direttamente all'Impresa. A tal fine nella domanda di agevolazione l'impresa deve indicare l'IBAN su cui effettuare tale accredito.

In ogni caso l'impresa ha l'obbligo di informare tempestivamente Artigiancassa, anche a mezzo fax, in merito ad eventuali cause che determinino la decadenza parziale o totale del diritto all'agevolazione concessa, quali:

cessazione dell'attività, cessazione della destinazione aziendale del bene finanziato, anticipata estinzione del leasing, revoca del leasing.

La Società finanziatrice in ogni caso ha l'obbligo di informare tempestivamente Artigiancassa, anche a mezzo fax, della sussistenza delle cause di decadenza di cui sia venuta comunque a conoscenza.

Con cadenza annuale Artigiancassa verifica presso le Società finanziatrici la presenza di cause di decadenza parziale o totale del diritto all'agevolazione connesse al contratto di leasing .

10. Controlli - Revoca del contributo in conto canoni

Artigiancassa, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000, effettua idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi volti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'impresa a corredo della domanda di agevolazione.

Artigiancassa si riserva, inoltre, in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente, sia presso la Società sia presso l'Impresa, la sussistenza delle condizioni e finalità dell'operazione di locazione finanziaria ammessa al contributo in conto canoni.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, il contributo sarà revocato totalmente o parzialmente.

Il contributo potrà, inoltre, essere revocato in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo – previsto dall'art.36 della legge 20 maggio 1970

detto importo non potrà superare, invece, i 100.000 Euro. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo "de minimis" i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

n. 300 – di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall'impresa stessa ad Artigiancassa, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Per fatti non imputabili all'impresa, il contributo indebitamente percepito sarà maggiorato esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede Artigiancassa con la dovuta diligenza mediante le specifiche iniziative previste dall'art. 9, comma 5, del D.Leg.vo 13 marzo 1998, n.123.

11. Trattamento fiscale e tributario

Il contributo in conto canoni è assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente. Le eventuali ritenute sono effettuate da Artigiancassa all'atto della relativa erogazione.

A fronte delle ritenute effettuate, Artigiancassa rilascia all'impresa artigiana una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.

12. Decorrenza

La presente disciplina si applica alle domande di agevolazione pervenute alla Sede Regionale Artigiancassa dall'entrata in vigore del presente regolamento.